

Cass., Sez. IV Pen., 19 ottobre 2017, n. 48275.

Omissis

Ritenuto in fatto

1. In data 7 ottobre 2016, la Corte d'appello di Roma ha confermato, quanto a D.S., la condanna emessa a suo carico dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma il 24 maggio 2012, all'esito di giudizio abbreviato, in relazione ai reati a lui ascritti D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 73, ai capi 1 e 12 della rubrica (risalenti rispettivamente al settembre e al novembre del 2002); con la stessa sentenza veniva dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di C.C. in relazione ai reati a lei contestati, rientranti nella fattispecie di lieve entità di cui al citato D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.

Restando ai reati contestati al D., l'addebito di cui al capo 1 riguardava la cessione di 5 chilogrammi di eroina a P.D., arrestata nella flagrante detenzione dello stupefacente. Quanto al capo 12, l'addebito riguardava la cessione di circa 98 grammi di cocaina a tale K.A.; lo stupefacente veniva anche in questo caso sottoposto a sequestro. In ambo i casi, le indagini si erano svolte attraverso monitoraggio investigativo dei movimenti e dei contatti del D., anche attraverso intercettazioni di conversazioni caratterizzate da linguaggio ritenuto criptico e codificato.

2. Avverso la prefata sentenza d'appello ricorre il D., tramite il suo difensore di fiducia. Il ricorso è affidato a due motivi di doglianza.

2.1. Con il primo, l'esponente lamenta violazione di legge processuale e nullità della sentenza in relazione all'omessa notifica ai difensori dell'imputato dell'avviso di udienza: nullità che veniva eccepita dal sostituto processuale di detti difensori all'udienza del 7 ottobre 2016 in quanto effettuata a mezzo PEC giusta art. 161 c.p.p., e destinata all'imputato e non ai suoi difensori. Non rileva, in senso contrario, il fatto che la notifica all'imputato fosse stata eseguita nelle dette forme ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, per inidoneità del domicilio da lui dichiarato, atteso che nella relata dell'unica notifica pervenuta ai difensori dell'imputato vi è indicazione unicamente del fatto che l'unico destinatario della stessa era quest'ultimo, e non anche i suoi avvocati cui era dovuta ulteriore e distinta notifica.

2.2. Con il secondo motivo di lagnanza l'esponente lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento delle prove con riguardo all'affermata responsabilità del D. in ordine ai reati di cui ai capi 1 e 12: il deducente lamenta in particolare, con riguardo al capo 1, che la chiave interpretativa adoperata dal giudicante è stata logicamente carente in rapporto al ritenuto significato criptico delle espressioni usate dall'imputato nelle sue conversazioni antecedenti il sequestro dello stupefacente (es. l'espressione "documenti", che secondo l'esponente sembrerebbe rivelata nella sua veridicità dalla conversazione delle 19:10 del 12 settembre 2002). Con riguardo al capo 12, il deducente contesta che gli elementi a carico del D., qualificati come "indiziari"

dalla stessa Corte di merito, fossero caratterizzati da gravità, precisione e concordanza.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di doglianza è fondato e assorbente.

L'eccezione di nullità dell'avviso d'udienza del 7 ottobre 2016 (come si ricava dalla copia del processo verbale di quest'ultima udienza allegata al ricorso) era stata sollevata dal sostituto processuale dei difensori di fiducia del D., in relazione al fatto che tale avviso era stato notificato a mezzo PEC, ai detti difensori, unicamente ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, come risulta dalla relata di notifica anch'essa allegata al ricorso in copia.

Orbene, come pacificamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la notificazione del decreto di citazione dell'imputato per il giudizio di appello che non si sia potuta effettuare nel domicilio da lui dichiarato e sia stata eseguita mediante consegna al difensore non sostituisce anche quella autonomamente spettante a quest'ultimo al fine dell'espletamento del suo mandato e relativa all'avviso della data di udienza. Ne consegue che, ai fini della validità della notificazione al difensore anche nella sua veste istituzionale, è necessario che gli siano recapitate due copie dell'atto introduttivo del giudizio o, quanto meno, che risulti dall'attestazione dell'ufficiale notificatore che la notifica è stata effettuata in sostituzione di quella al domicilio dell'imputato, in modo da consentire al difensore di sapere di essere stato informato nella duplice veste di difensore e di consegnatario dell'atto per l'impossibilità di reperire l'imputato nel domicilio dichiarato (Sez. 5, Sentenza n. 22829 del 15/04/2004, Bonfigli, Rv. 228824; in senso conforme vds. Sez. 1, Sentenza n. 14012 del 07/03/2008, Petrisor, Rv. 240138; Sez. 6, Sentenza n. 36020 del 24/05/2011, Rossattini, Rv. 250777; Sez. 2, Sentenza n. 19277 del 13/04/2017, La Marra, Rv. 269916). Ciò vale anche nel caso di notifica eseguita a mezzo posta elettronica certificata (c.d. PEC), nel qual caso deve comunque risultare, perchè la notifica sia valida, che essa risulti inviata al difensore in proprio ed in rappresentanza del sottoposto alle indagini (Sez. 6, Sentenza n. 39176 del 15/09/2015, El Hassani, Rv. 264571): condizione, quest'ultima, che non risulta essersi verificata nel caso di specie.

2. Ne discende che il vizio dedotto nel primo motivo di ricorso, tempestivamente eccepito dal sostituto processuale dei due difensori aventi diritto alla notifica, risulta assorbente di ogni ulteriore questione, in quanto determina la nullità della sentenza impugnata: la quale va pertanto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2017.